



COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE

Provincia di Carbonia Iglesias

INFORMATIVA sulla TASSA SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - anno 2015

Si comunicano agli interessati le **SCADENZE** dei versamenti dovuti per la TASI anno 2015:

VERSAMENTI TASI 2015	- scadenza versamento 1 ^a RATA (50% imposta) entro 16 giugno - scadenza versamento 2 ^a RATA saldo/conguaglio entro 16 dicembre
---------------------------------	---

Il contribuente ha la facoltà di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Si consiglia di verificare eventuali modifiche alle aliquote entro dicembre al fine dell'eventuale conguaglio.

I contribuenti interessati non riceveranno a domicilio modelli di versamento Tasi 2015.

Il versamento della TASI 2015 è effettuato in autoliquidazione da parte del contribuente, mediante modello F24, o nonché tramite bollettino di conto corrente postale ministeriale, disponibili presso le banche e Poste Italiane Spa o tramite home banking.

Nel caso di versamento con modello F24 occorre precisare:

- il Codice Ente del Comune beneficiario dei versamenti (D639 per il Comune di Fluminimaggiore).
- mentre il Codice tributo è 3958 ("TASI – Tributo per i servizi indivisibili per abitazione principale e pertinenze")

DELIBERE e aliquote per l'anno 2015

La TASI è disciplinata dalla Legge n. 147 del 2013, art. 1, commi da 669 e seguenti,

Il Regolamento Comunale in vigore per il 2015 è stato approvato con delibera di Consiglio n. 17/2015.

Il Comune di Fluminimaggiore con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 18 marzo 2015, ha determinato per il 2015, le seguenti aliquote per l'applicazione della TASI:

TIPOLOGIA IMMOBILI	Aliquota (per mille)
ABITAZIONE PRINCIPALE e relative pertinenze C2, C6, C7	1,5 ‰

Non è prevista alcuna detrazione di imposta.

Definizione di abitazione principale	<p><i>Nota bene:</i> Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.</p> <p>Sono considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell'abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell'abitazione principale.</p>
---	--

SI AVVISANO I CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO che, la legge n. 80 del 2014 ha introdotto l'art. 9-bis, che **ELIMINA** per l'anno 2014, la possibilità di assimilare le abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti alle abitazioni principali, con relative esenzioni IMU.

DI CONSEGUENZA, l'assimilazione **spetta unicamente** per i PRIMI cinque mesi del 2014 (dal 1° gennaio al 28 maggio 2014) in quanto la facoltà di assimilazione di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, prevista dall'art. 24 del Regolamento comunale IUC in vigore nel 2014, è stata soppressa a decorrere dal 28 maggio 2014, data di pubblicazione in GU della norma citata.

Inoltre, a **partire dall'anno 2015**, è considerata adibita ad abitazione principale (e l'IMU 2015 non si applica), una ed una sola unità immobiliare (diversa da A1, A8, A9) posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (art. 13, comma 2, decreto legge n. 201/2011).

Su tali unità immobiliari, le imposte Tari e Tasi sono applicate in misura ridotta di 2/3 (comma 2, art. 9-bis Legge n. 80/2014). Ai fini dell'applicazione dei benefici di legge, il soggetto passivo presenta apposita dichiarazione attestando il possesso dei requisiti previsti. Alla unità abitativa (cat. da A1 ad A9 e relative pertinenze) posseduta da cittadini italiani iscritti AIRE, non assimilata ad abitazione principale e non locata si applica l'aliquota Imu per il 2015 del 4,6 per mille.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI visionare il Regolamento IUC e le delibere relative alle aliquote 2015 consultabili on-line dal seguente link: <http://www.comune.fluminimaggiore.ca.it/> nella sezione dedicata alla IUC (IMU e TASI) con la disponibilità del programma per il calcolo della TASI e/o IMU dovuta e la stampa del modello F24.

L'Amministrazione comunale declina ogni responsabilità circa la correttezza del calcolo in ipotesi di incompletezza e/o non veridicità dei dati forniti dal contribuente (rendita catastale, percentuale possesso, ecc).